П

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

# **CONSIGLIO**

#### DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 1991

recante nona modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

(91/173/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è necessario adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che non soltanto il pentaclorofenolo (CAS n. 87-86-5) ma anche i suoi composti sono sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente, in particolare per l'ambiente idrico; che è opportuno regolamentare l'uso di dette sostanze;

considerando che le limitazioni d'uso o di immissione sul mercato già adottate da taluni Stati membri concernenti le sostanze suddette o i preparati che le contengono incidono direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno; che è pertanto necessario procedere al ravvicinamento delle leggi degli Stati membri in questo settore e modificare quindi l'allegato I della direttiva 76/769/CEE (\*), modificata da ultimo dalla direttiva 89/678/CEE (°);

considerando che la Commissione metterà a punto una strategia comunitaria coordinata in materia di immissione sul mercato e di uso dei prodotti chimici impiegati come preservanti del legno; che tale strategia sarà elaborata sulla scorta delle informazioni fornite alla Commissione dagli Stati membri, segnatamente con riguardo alla valutazione dei rischi per l'uomo e l'ambiente, tenendo conto in pari tempo dei vari problemi che pone la preservazione del legno negli Stati membri;

considerando che la presente direttiva non incide sullo stato attuale del diritto comunitario concernente l'eventuale adozione, da parte degli Stati membri, di restrizioni più severe per l'uso delle sostanze e dei preparati in questione sul luogo di lavoro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

All'allegato I della direttiva 76/769/CEE, è aggiunto il punto seguente:

<sup>(\*)</sup> GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201. (\*) GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 24.

<sup>(</sup>¹) GU n. C 117 del 4. 5. 1988, pag. 14. (²) GU n. C 291 del 20. 11. 1989, pag. 58 e GU n. C 48 del 25. 2. 1991.

<sup>(3)</sup> GU n. C 208 dell'8. 8. 1988, pag. 55.

 23. Pentaclorofenolo (CAS n. 87-86-5)
 e suoi sali e esteri

Non sono ammessi in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in massa nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato.

In deroga a quanto precede, la suddetta disposizione non si applica alle sostanze e ai preparati destinati ad essere utilizzati negli impianti industriali che non consentono l'emissione e/o lo scarico di pentaclorofenolo (PCF) in quantità superiore a quella prescritta dalle vigenti norme:

a) per il trattamento del legno.

Tuttavia il legno trattato non può essere utilizzato:

- all'interno degli edifici per scopi decorativi o meno, indipendentemente dalla loro destinazione (abitazione, lavoro, tempo libero);
- per la fabbricazione di contenitori destinati a colture agricole e per il loro eventuale ritrattamento e per la fabbricazione di imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale e per il loro eventuale ritrattamento o di altri materiali che possano contaminare questi prodotti,
- b) per l'impregnazione di tessuti pesanti e di fibre comunque non destinati all'abbigliamento o a scopi decorativi,
- c) come agente di sintesi e/o di trasformazione in processi industriali,
- d) con deroga speciale gli Stati membri possono autorizzare caso per caso, sul loro territorio, professionisti specializzati ad eseguire in situ, per edifici facenti parte del patrimonio culturale, artistico e storico, ovvero in casi urgenti, il trattamento curativo delle strutture e delle opere murarie attaccate dal "dry rot fungus" (serpula lacrymans) e "cubic rot fungi".

Le deroghe di cui sopra saranno riesaminate, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, entro un termine massimo di tre anni a decorrere dall'attuazione della direttiva.

In ogni caso:

- a) il pentaclorofenolo utilizzato in quanto tale o come componente di preparati impiegati nell'ambito delle suddette regole deve avere un tenore totale di esaclorodibenzoparadiossina (H<sub>6</sub>CDD) inferiore a 4 parti per milione (ppm),
- b) tali sostanze e preparati:
  - possono essere immessi sul mercato solo in imballaggi di capacità pari o superiore a 20 litri,
  - non possono essere venduti al pubblico.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, l'imballaggio di tali preparati dovrà recare in modo leggibile e indelebile la dicitura:

"Riservato agli utilizzatori industriali e professionali".

Inoltre, la presente disposizione non si applica ai rifiuti oggetto delle direttive 75/442/CEE e 78/319/CEE.

# Articolo 2

- 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi il 31 dicembre 1991 il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
- 2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1º luglio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

## Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addi 21 marzo 1991.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. WOHLFART